



Offerta personalizzata valida fino alle ore 17.00 del **30/06/2018**
 Data Decorrenza delle presenti condizioni: a partire dalla data di attivazione del contratto
 Validità minima delle presenti condizioni: **30/09/2018**

LISTINO PREZZI

SCONTO DEL	7,0%	per clienti con consumi inferiori o uguali a 5.000 Smc/anno
SCONTO DEL	9,0%	per clienti con consumi superiori a 5.000 e inferiori o uguali a 25.000 Smc/anno
SCONTO DEL	11,0%	per clienti con consumi superiori a 25.000 Smc/anno

sul costo della materia prima stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nel TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera ARG/gas 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Definizioni

Nel seguito verranno impiegate le diciture: Listino Prezzi ad indicare il prezzo del gas naturale fornito, PCS ad indicare il Potere Calorifico Superiore del gas naturale fornito, l'Autorità ad indicare l'Autorità per l'energia elettrica, il gas naturale e il sistema idrico, TIVG ad indicare il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii, Distributore ad indicare il soggetto che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale attraverso le reti di gasdotti locali, Trasportatore ad indicare soggetto che fornisce il servizio di trasporto del gas naturale sulla rete nazionale e regionale dei gasdotti in Italia, Codice di Rete ad indicare il documento pubblicato da ciascun Trasportatore sul proprio portale internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi relativi alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti, MSE ad indicare il Ministero per lo Sviluppo Economico. Tutte le delibere AEEGSI citate nel presente allegato sono consultabili all'indirizzo internet www.autorita.energia.it.

Art.1

- 1.1 L'offerta è riservata ai soli clienti finali associati a **Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino** che acquistano il gas per altri usi (rispetto all'uso domestico autonomo).
- 1.2 Il Listino Prezzi sopra riportato è valido per tutto il periodo di fornitura. In deroga all'articolo 1.11 delle condizioni contrattuali generali le parti stabiliscono di rinunciare al recesso anticipato fino alla data di validità minima delle presenti condizioni (ad esclusione dei clienti finali definiti all'art. 1.11 comma 1 delle condizioni contrattuali generali). Qualora ciò non fosse rispettato, Dolomiti Energia S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare al cliente un importo economico quale risarcimento secondo quanto stabilito all'art. 1.11 delle Condizioni Contrattuali Generali.
- 1.3 Lo sconto si riferisce al costo della materia prima (inteso come somma della componente CMEM relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'art.6 del TIVG e della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, di cui all'art.6bis del TIVG). Lo sconto sopra indicato si intende valido dalla Data di Decorrenza fino allo scadere del periodo di validità delle presenti condizioni.
- 1.4 Il Prezzo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del potere calorifico superiore riferibile all'ambito tariffario nel quale ricade la fornitura
- 1.5 Nella presente proposta economica è prevista l'applicazione a parte della vigente tariffa di vettoriamento come determinata dal Distributore locale, delle seguenti componenti come definite dall'Autorità nel TIVG per l'ambito territoriale a cui il Punto di Riconsegna appartiene: CCR, QVD, QOA, GRAD, CPR e QT, e delle imposte. Resta inteso che qualora l'Autorità dovesse modificare, sopprimere, integrare le componenti suddette od aggiungerne di nuove, tali modifiche verranno recepite nelle presenti Condizioni Tecnico-Economiche.
- 1.6 Il Distributore locale di riferimento e il numero di pronto intervento gas sono riportati nelle fatture di fornitura Dolomiti Energia S.p.A..
- 1.7 Nel caso in cui il Punto di Riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti dall'Autorità.
- 1.8 Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l'offerta commerciale di Dolomiti Energia S.p.A. con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, è determinata - nel caso di prezzo indicizzato - dalla variabilità del cambio e delle quotazioni dei prodotti energetici riportati nella formula.
- 1.9 Qualora il Cliente, in costanza di rapporto, cessi di essere socio della CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA-TRENTINO, perdendo quindi i previsti Requisiti per poter godere della presente Offerta, egli dovrà darne immediata informativa a Trenta, mediante comunicazione pec all'indirizzo info@cert.trenta.it o lettera raccomandata da inviare a Trenta presso la sede in Trento-Via Fersina n. 23. Qualora sia comunque accertato, nel corso del rapporto di fornitura, che il Cliente ha perduto tali Requisiti, Trenta informerà il Cliente dell'irregolarità riscontrata e il Cliente dovrà, a pena di decadenza, far pervenire eventuali controdeduzioni entro i successivi cinque giorni lavorativi, tramite comunicazione PEC ovvero lettera raccomandata. In assenza delle giustificazioni da parte del Cliente, idonee ad attestare il conservato possesso dei Requisiti, Trenta Spa sarà abilitata a dare corso all'applicazione, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Cliente abbia perso i Requisiti, delle condizioni previste dall'Offerta Libero Trenta Gas, consultabile sul sito www.trenta.it, secondo i termini di tempo in tempo vigenti.
- 1.10 Il presente documento costituisce parte integrante del Contratto per la Fornitura di Gas Naturale. In caso di contrasto tra il presente documento e l'allegato CCGG_1, Dolomiti Energia S.p.A. dichiara che prevale quanto indicato nel presente documento.

Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali non domestici, la nota informativa per il cliente finale e la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta.

Dolomiti Energia S.p.A. si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo o revoca verrà richiesta idonea garanzia finanziaria nei termini e nei modi previsti nelle Condizioni Contrattuali Generali.

Scadenza Pagamento: **entro 20 giorni data fattura**
 Modalità di Pagamento: **SEPA Direct Debit (S.D.D.)**

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.



 / /
 Giorno Mese Anno

 Firma del Legale Rappresentante o Delegato

Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a Dolomiti Energia S.p.A. al n. di fax 0461/362332, oppure alla casella di posta info.commerciale@dolomitienergia.it, oppure recandosi agli sportelli di Dolomiti Energia o in alternativa al proprio Consulente Energetico.

Spazio riservato a Confcommercio Trento

Si attesta che l'impresa _____ è iscritta a Confcommercio – Imprese per l'Italia - Trentino
 Data _____ l'Ufficio Soci _____

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

Caratteristiche relative al cliente finale tipo: consumo annuo 20.000 Smc; ambito tariffario nord orientale; tipologia di contratto: utenza non domestica. Incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete della spesa annua complessiva relativa al cliente finale tipo (al netto di IVA e imposte): Listino Prezzi 53%; commercializzazione della vendita al dettaglio e altri oneri/componenti dei Servizi di Vendita 11%; quota di trasporto 10%; distribuzione 26%. Il prezzo del gas naturale e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicate nelle condizioni tecnico-economiche dell'offerta. La data di presunta attivazione della fornitura di gas naturale per un cliente tipo con consumi inferiori a 200.000 Smc rispetta le seguenti indicazioni: il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 18 del mese; il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula; il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del quarto mese successivo la data di stipula.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas e dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di gas naturale e/o di energia elettrica ed il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI⁽¹⁾, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

1. Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

2. Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI⁽²⁾, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

- Eventuali oneri a carico del cliente

3. Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento

- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

5. Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico o cliente PMI⁽¹⁾ il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)

- 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);

- 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente

6. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas
- abbia fornito informazioni chiare su:

- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
- le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
- la durata del contratto
- come e quando saranno misurati i consumi
- con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
- i tempi per l'avvio del servizio
- abbia consegnato una copia scritta del contratto
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa

⁽¹⁾ PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

⁽²⁾ Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell'Autorità per l'elettrica il gas e il sistema idrico, informiamo che Dolomiti Energia S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di "contratti non richiesti".

Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. - Via Fersina, 23 - 28123 TRENTO - Numero Verde 800.030.030

Data di presunta attivazione _____

Periodo di validità della proposta _____

Eventuali oneri a carico del cliente _____

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 164/08, allegato TIQV - testo aggiornato)

Il nuovo Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpia in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita. L'intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell'ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l'incontro ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale. In particolare per la risposta ai reclami dei clienti, l'intervento regolatorio si è reso necessario per i livelli di qualità dei principali venditori che si sono registrati negli anni precedenti piuttosto insoddisfacenti.

In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) prevede: regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate;

un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati;

maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.

Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono:

un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L'indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l'anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;

una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;

un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione.

Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall'1° gennaio 2009.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con deliberazione 08 luglio 2010 n. 104/10, un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Servizio offerto da Trenta S.p.A. (divenuta Dolomiti Energia S.p.A. dal 01/04/2016) nel secondo semestre dell'anno 2015

Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale, come da delibera ARG 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Prestazione richieste dal cliente	Livello Autorità	Riferimento	% di rispetto rilevato nel II° sem.2015	Tempo medio rilevato II° sem.2015 giorni	Indennizzi corrisposti nel semestre		
					Numeri	Importi	
art. 4 - Risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore (livello specifico di qualità)	clienti libero	40 gg	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	90%	11,1	0	€ -
	clienti multisito	40 gg		100%	1,0	0	€ -
art. 4 - Risposta motivata ai reclami per i quali occorre richiedere i dati tecnici al distributore (livello specifico di qualità)	clienti libero	40 gg	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	-	-	1	€ 20
	clienti multisito	40 gg		-	-	-	-
art. 5 - Rettifica di fatturazione (livello specifico di qualità)	clienti libero	90 gg	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, per bollette già pagate dallo stesso	100%	18,5	0	€ -
	clienti multisito	90 gg		100%	9,0	0	€ -
art. 6 - Rettifica di doppia fatturazione (livello specifico di qualità)	clienti libero	20 gg	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di accredito delle somme non dovute	-	-	-	-
	clienti multisito	20 gg		-	-	-	-
art. 7 - Risposte a richieste scritte di informazione (livello generale di qualità)	clienti libero	95%	entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni	99%	5,6	-	-
	clienti multisito	95%		100%	7,3	-	-
art. 8 - Risposte motivate a richieste scritte di rettifica fatturazione (livello generale di qualità)	clienti libero	95%	entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	100%	10,2	-	-
	clienti multisito	95%		100%	7,8	-	-

Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa del Fornitore: € 20,00.

L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione.

Incaricato che ha proposto il contratto: _____



Dolomiti Energia S.p.A.
Via Fersina, 23
38123 Trento (Italia)
www.dolomitienergia.it



clienti.impresa@dolomitienergia.it

Per informazioni, pratiche di nuova attivazione, subentro, voltura, variazione di potenza/fase/tensione, spostamento o disattivazione contatore, verifica gruppo di misura, verifica tensione di fornitura e richiesta dati tecnici.

info.commerciale@cert.dolomitienergia.it

Canale certificato per tutte le comunicazioni altrimenti trasmesse all'indirizzo clienti.impresa@dolomitienergia.it



Numero Verde **800.364.364**



Riferimenti Consulente Energetico

PDR 01 - DATI PUNTO DI RICONSEGNA GAS NATURALE

Codice PDR (14 cifre) _____ RE.MI. _____

Indirizzo _____ Num.civico _____

CAP _____ Comune _____ Prov _____

Mercato di provenienza

- Libero
 Tutela / FUI / DEFAULT

Consumo Annuo

Consumo Annuo _____
 Categoria d'uso _____
 Tipologia di consumo .a .b .c .d

Dichiarazione Regime IVA

- Applicazione aliquota ordinaria ex lege
 Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-014-03)
 Esente (allegare Dichiarazione d'Intento)

Data decorrenza _____

- Contratto a scadenza Contratto a recesso Recesso già inviato

Trattamento Accise (vedi art. 1.13 allegato CCGG_I)

- Civile
 Industriale (allegare documentazione)
 Altri regimi (allegare documentazione)

Distributore _____

Ex Fornitore* _____

Disdetta dal contratto di fornitura di Gas Naturale

Io sottoscritto conferisco espresso e specifico mandato a Dolomiti Energia S.p.A. al fine di comunicare formale disdetta dal contratto in corso di fornitura Gas Naturale per i Punti di Riconsegna sopra indicati. A partire dal giorno ____/____/____ la fornitura di gas naturale per i siti sopra elencati avverrà attraverso un nuovo contratto di fornitura stipulato con Dolomiti Energia S.p.A., ai sensi del Decreto Legislativo n° 164/00 e delle delibere n° 207/02 e 184/01 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei successivi provvedimenti collegati.

Ragione sociale cliente _____

Giorno Mese Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato

PDR 02 - DATI PUNTO DI RICONSEGNA GAS NATURALE

Codice PDR (14 cifre) _____ RE.MI. _____

Indirizzo _____ Num.civico _____

CAP _____ Comune _____ Prov _____

Mercato di provenienza

- Libero
 Tutela / FUI / DEFAULT

Consumo Annuo

Consumo Annuo _____
 Categoria d'uso _____
 Tipologia di consumo .a .b .c .d

Dichiarazione Regime IVA

- Applicazione aliquota ordinaria ex lege
 Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-014-03)
 Esente (allegare Dichiarazione d'Intento)

Data decorrenza _____

- Contratto a scadenza Contratto a recesso Recesso già inviato

Trattamento Accise (vedi art. 1.13 allegato CCGG_I)

- Civile
 Industriale (allegare documentazione)
 Altri regimi (allegare documentazione)

Distributore _____

Ex Fornitore* _____

Disdetta dal contratto di fornitura di Gas Naturale

Io sottoscritto conferisco espresso e specifico mandato a Dolomiti Energia S.p.A. al fine di comunicare formale disdetta dal contratto in corso di fornitura Gas Naturale per i Punti di Riconsegna sopra indicati. A partire dal giorno ____/____/____ la fornitura di gas naturale per i siti sopra elencati avverrà attraverso un nuovo contratto di fornitura stipulato con Dolomiti Energia S.p.A., ai sensi del Decreto Legislativo n° 164/00 e delle delibere n° 207/02 e 184/01 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei successivi provvedimenti collegati.

Ragione sociale cliente _____

Giorno Mese Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Interessato, preso atto dell'informativa fornita da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. in allegato alla presente proposta di contratto ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n.2016/679, dichiara:

Per persone fisiche e giuridiche:

- di prestare il consenso di negare il consenso

al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. per le finalità promozionali e di marketing indicate al punto 3, n. 3), dell'informativa (finalità di marketing diretto; si ricorda che, come indicato nell'informativa, il consenso è qui richiesto sia per i sistemi cosiddetti tradizionali di contatto – posta cartacea, chiamata con operatore – che mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo; l'interessato rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di contatto – quella automatizzata o quella tradizionale –, revocando il consenso solo per essa);

Solo nel caso di persone fisiche:

- di prestare il consenso di negare il consenso

al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. per le finalità di profilazione della Clientela indicate al punto 3, n. 4), dell'informativa;

_____ Giorno Mese Anno Firma dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), si informa che la presente informativa è relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto e/o per aderire ai servizi online offerti da Dolomiti Energia S.p.A. (quale, ad esempio, il servizio Bollett@mail), compilando i relativi form.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento ("Titolare del Trattamento" o "Titolare") è Dolomiti Energia S.p.A., con sede a Trento, via Fersina 23, C.F. e P.Iva 01812630224, tel. +39 0461 362222 PEC: info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla "DPO") che è contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, all'indirizzo e-mail: info.privacy@cert.dolomitienergia.it, telefono 0461 362222, ovvero all'indirizzo di Trento, via Fersina 23.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:
 1) stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela, reclami, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili; è pure compreso l'adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (finalità contrattuali e connessi obblighi legali);
 2) (in caso l'interessato non esprima dissenso) trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica fornite dall'Interessato, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che lo stesso, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni (finalità di marketing su prodotti analoghi);
 3) (in caso di consenso dell'Interessato) promozione e vendita di prodotti e servizi (anche di società del Gruppo, ma senza comunicazione di dati ad esse) effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter via e-mail, ecc. indagini di mercato e sulla soddisfazione della clientela eseguite anche attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line finalizzate alla specifica proposta di prodotti e servizi (finalità di marketing diretto);
 4) (in caso di consenso dell'Interessato) svolgimento di attività automatizzate volte all'analisi delle preferenze dell'Interessato, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrirgli prodotti o servizi conformi ai suoi interessi (finalità di profilazione).

4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail; indirizzo e numero civico del punto di fornitura; indirizzo di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD o PDR, consumi); modalità di pagamento; dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, del cliente o della persona con questi convivente, che legittimano l'applicazione di tariffe particolari (bonus) o che comportano specifiche modalità di esecuzione della fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.).

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO

Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, punto 1), "stipulazione contratti ed adempimento obbligazioni contrattuali", non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio. Una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente.

La legittimazione al trattamento dei dati per la finalità 1) deriva quindi dal fatto che esso è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte (o, in fase precontrattuale, in relazione a misure precontrattuali nell'ambito del procedimento di contrattualizzazione), o per adempiere ad obblighi legali connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in particolare, quelli relativi alla salute, è consentito, per quanto qui interessa, solo qualora l'Interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte dello stesso, ma tali dati potranno essere trattati solo con il suo espresso consenso. In caso di mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato espresso consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile fornire connessi servizi (garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco) o applicare le relative tariffe agevolate ed in generale i regimi specifici previsti. L'attivazione di detti servizi, in ogni caso, avverrà da parte nostra su indicazione del Comune di residenza oppure di un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui l'Interessato avrà fatto

espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto. Rimane fermo che l'Interessato potrà revocare detto consenso, anche con comunicazione allo scrivente Titolare (per quanto di competenza di quest'ultimo) – si veda il punto 9 in tema di diritti dell'Interessato – con la conseguenza tuttavia che il relativo servizio, che presuppone il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.

Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, e pertanto il trattamento per tali finalità potrà avvenire a prescindere dal consenso dell'Interessato o dall'eventuale revoca dello stesso. Pertanto, la base giuridica del trattamento per la finalità 1) consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l'esecuzione del contratto in essere o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato; per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Per i soli dati personali relativi alla salute, la base giuridica del trattamento è l'esplicito consenso dell'Interessato, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.

Per quanto riguarda le finalità 3) "marketing diretto" e 4) "profilazione", il trattamento avverrà solo con il consenso dell'Interessato.

Il trattamento di cui alla finalità 2) "marketing su prodotti analoghi", potrà avvenire salvo che l'Interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, come previsto dall'art. 130, comma 4, del D.Lgs.196/2003 – Codice Privacy – e successive modifiche. Per quanto attiene alla finalità 3), si specifica che la revoca del consenso o l'opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatiche di contatto (sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) si estende a quelli tradizionali (posta cartacea, chiamata con operatore), ma resta salva l'opportunità di esercitare tale diritto solo in parte, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali tramite sistemi automatizzati.

6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati sono raccolti presso l'Interessato, cioè sono i dati che lo stesso ci fornirà e quelli risultanti dall'utilizzo del prodotto o servizio (es. consumi). I dati relativi alla fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.) ci verranno comunicati, tramite il Distributore, dal Comune di residenza oppure dall'organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui l'Interessato avrà fatto esplicita richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento di tali dati personali.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

Con riferimento alle finalità 3 e 4 del precedente punto 3, si evidenzia in particolare che i dati personali saranno trattati anche mediante:

- 1) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- 2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
- 3) l'impiego del telefono con operatore e della posta cartacea.

Per quanto riguarda la finalità 1 del precedente punto 3, i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari – per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti.

Per la finalità 4 del precedente punto 3, il trattamento cesserà in ogni caso – quindi qualora l'Interessato non revochi prima il consenso – al termine del rapporto contrattuale. Per le finalità 2 e 3 del precedente punto 3, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.

Non vi sono processi decisionali automatizzati, ferma l'ipotesi (qualora l'Interessato esprima il relativo consenso) della profilazione (cfr. precedente punto 3, finalità n. 4), che potrà avvenire anche mediante incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura del servizio ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell'utente e mediate utilizzo di altri identificatori (credenziali di autenticazione, tessere ecc.), necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (pattern).

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del gruppo societario di cui fa parte Dolomiti Energia S.p.A. (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it) che svolgono attività per accordi di servizi intercompany, istituti bancari e creditizi, associazioni di categoria, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, società incaricate della lettura dei contatori, società di stampa e imbustamento delle bollette, società di recapito bollette, soggetti che svolgono attività per conto di Dolomiti Energia S.p.A. sulla base di accordi di collaborazione, ecc.;
- c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- d) (qualora gli interessati abbiano prestato consenso alla finalità 3 e 4 del precedente punto 3) a società incaricate di svolgere interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line, promozione e marketing per conto di Dolomiti Energia S.p.A.;

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

- Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti:
- a. accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
 - b. rettifica dei dati (provvederemo, su segnalazione dell'Interessato, alla correzione o integrazione dei suoi dati – non espressione di elementi valutativi – non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
 - c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso espresso dall'Interessato, lo stesso potrà revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca);
 - d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempire ad un obbligo legale; revoca del consenso e non insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento; opposizione al trattamento);
 - e. limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione presentato dall'Interessato).
 - f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze l'Interessato potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico);
 - g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su richiesta, l'Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo).
 - h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet www.dolomitienergia.it, alla voce "privacy".

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e Dolomiti Energia S.p.A.

Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di Dolomiti Energia S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.

In seguito Dolomiti Energia S.p.A. sarà denominato "FORNITORE" e il CLIENTE che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO "CLIENTE". In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

Art. 1.4. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento

- 1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di gas naturale e/o servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.
- 2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche attraverso supporto telematico.
- 3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.
- 4) Qualora ricorrono i presupposti per l'accettazione, il FORNITORE procederà a notificare al CLIENTE dell'avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
- 5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
- 6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.

Art. 1.2. - Forza Maggiore

1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del CONTRATTO dovuto a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.

2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;

- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.

3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa non darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Art. 1.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.

2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.

3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erronico i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.

Art. 1.4. - Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di assicurare o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.

2) E' in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.

3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

Art. 1.5. - Comunicazioni e Reclami - Servizio Conciliazione

1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice PDR relativo alla fornitura) all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

2) Deve altresì essere trasmessa per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto D) Ricognenza (PDR).

3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice PDR relativi alla fornitura) anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www.dolomitienergia.it. Il reclamo andrà inoltrato all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A., Via Fersina n. 23 - 38123 Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6) Nel rispetto delle previsioni dell'art. 40 del TIG (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato "A" alla delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [di seguito "ARERA"], il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

7) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, nel termine di un anno dalla data di presentazione del reclamo stesso, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, di cui alla Delibera 21 giugno 2012 n. 260/2012/E/com dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un giudizio contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dalla delibera 209/2016/E/com e successive modifiche e integrazioni (cd. TICO, Testo Integrato Conciliazione, il cui testo è

consultabile sul sito internet www.arera.it), emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 24, lettera b) dell' Legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).

Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet www.conciliaonline.net.

Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora i risultati connessi in bassa pressione.

Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:

- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione.

- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.

L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria.

Qualora il CLIENTE non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR" dell'Autorità sul sito internet www.arera.it/risoluzione/conciliazione.htm. Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Art. 1.6. - Cessione del Contratto

1) Il CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e fidi di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti.

2) E' consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di gas naturale appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.

4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

Art. 1.7. - Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle Delibere dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, dove applicabili.

Art. 1.8. - Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, seconda comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.

Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, intitolato "Codice del Consumo") che in attuazione dell'art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/consumers/odr>) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l'elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l'Esecuzione

1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FC I, II, III) o con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L'esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nel Quadro A1, nei moduli di integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.

2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDR si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all'art. 1.10.1, non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione del gas naturale oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.

3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del contratto con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di gas naturale o dei servizi Dolomiti Energia S.p.A.

4) Le PARTI convengono che l'esecuzione del contratto è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del FORNITORE:

- all'inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE;
- all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);

5) In caso di morosità, a richiesta di accesso alle reti di trasporto e/o distribuzione in cui il CLIENTE è allacciato;

- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell'articolo 10.3 dell'allegato "A" alla delibera ARG/elt 04/08 dell'ARERA, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera ARG/elt n.219/10 dell'ARERA il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it.

5) Dell'attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ARERA. In caso di fornitura e/o fornitura relative ad una pluralità di PDR, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il CLIENTE avrà la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

6) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO

si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.

7) Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato "A" alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell'ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it), l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di switching: i) se il PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e mercato di ultima istanza; iii) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; iv) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) l'accessibilità o meno del PDR. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall'impresa di distribuzione, l'utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato "A" alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell'ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it), non è tenuto a dare esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

8) Salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4 del TIQE (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, allegato "A" alla delibera n. 646/2015/R/EE dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it) ciascun CLIENTE avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione della procedura switching secondo quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/Reel dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it).

Ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai CLIENTI del servizio sono distinti dai contratti relativi ai CLIENTI eventualmente serviti nel mercato libero dall'esercente o dai soggetti mandati del medesimo.

Art. 1.11. - Recesso - Clausola Risolutiva Espressa - Condizione Risolutiva

1) Il CLIENTE finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento inviando al FORNITORE una comunicazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del fornitore. La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase "per cambio fornitore". La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l'invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l'esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE.

La disciplina relativa al recesso di cui al presente comma troverà applicazione ai clienti finali di cui all'art. 2.3 lettere a), b) e d) del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato "A" alla Delibera ARERA ARG/gas 84/08, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 standard metro cubo, e non troverà applicazione nel caso di contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti e qualora il CLIENTE sia un CLIENTE multistito, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d) del TIVG.

2) Il CLIENTE finale non domestico e con consumi di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno può recedere unilateralmente dal CONTRATTO decorsi 12 mesi dall'inizio della fornitura con un preavviso di 6 (sei) mesi, salva diversa previsione contenuta nelle Condizioni Tecniche Economiche, con comunicazione da effettuarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

3) Qualora il CONTRATTO sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni degli articoli 1.11.1., 1.11.2., il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso secondo i termini previsti dall'art. 1.11.2.

4) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento che in relazione a uno o più PDR determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

6) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:

- a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- b- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- c- istanza ad inizio di una procedura concorsuale;
- d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
- e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
- f- inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
- g- cessazione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell'art. 1.6;
- h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura;
- i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano influire l'affidabilità;
- l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE;
- m- prelievo fraudolento del gas naturale a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE.

7) Nell'ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di distribuzione, il CONTRATTO fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell'ARERA (il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it) si risolve il contratto tra l'utente del servizio di distribuzione e il soggetto responsabile dei servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il CONTRATTO di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell'ARERA (il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it), che saranno successivamente comunicati;

8) Qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei contratti di ultima istanza, la fornitura verrà comunque garantita, in applicazione dell'art. 27-bis della deliberazione n. 138/2004 dell'ARERA (il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it).

8) Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo CLIENTE imputabile.

Art. 1.12. - Clausola Penale

1) Qualora il CLIENTE, che non abbia la qualità di consumatore, non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1., 1.11.2., 1.11.3., e 1.11.4, sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale,

un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici) o consumo annuo ridotto al minor periodo di durata del rapporto, fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.

Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali e Responsabilità

1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalutazione.

2) Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.

3) L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria, salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas naturale tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affittanza, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

5) Salvo diversa disposizione di legge, regolamenti e/o previa esplicita dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornito rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE.

Art. 1.14. - Pagamenti e Rateizzazione

1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FG_I e FA_I).

2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell'allegato Tecnico-Economico FG_I, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell'allegato Tecnico-Economico FG_I come condizione per l'accesso ai servizi commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell'Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di gas naturale secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 10 della deliberazione n. 229/01 dell'ARERA come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it.

4) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; le PARTI convengono che tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n.231/2002. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti.

5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.

Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento

1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE o nei confronti di altri contraenti, salvo diverso espresso accordo tra le PARTI. La presente disposizione non troverà applicazione nel periodo in cui i risultati pendente il reclamo proposto dal CLIENTE per denunciare una doppia fatturazione, limitatamente agli importi oggetto di contestazione.

Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità

1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi i giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.

2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari

dall'invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l'invio di un fax al nr 0461.62447 o di una email all'indirizzo crediti@dolomitienergia.it o di una comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo crediti@cert.dolomitienergia.it contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell'operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi dal bonifico bancario.

3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento precedente, paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7-bis dell'Allegato A alla delibera n. 156/07 dell'ARERA (il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it), fermo restando il risarcimento del maggior danno.

4) In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell'importo come indicato all'interno degli allegati Tecnico-Economici (FG_I, FA_I) e disponibile altresì nel sito internet www.dolomitienergia.it.

Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali

1) Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni PDR presso cui è attivata la fornitura di gas naturale, i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Art. 1.18. - Responsabilità amministrativa

1) Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza, impegnandosi a rispettarlo, del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito Internet www.dolomitienergia.it in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal "Modello 231", il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare una sanzione per le violazioni rilevate e/o di risolvere il CONTRATTO.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di gas naturale. Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A.

Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO

1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso il PDR riportato nell'art. 1.14, nei modi di integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta dal CLIENTE, anche in costanza di rapporto, il gas naturale necessario a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l'intero fabbisogno degli stessi.

2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attempato ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUITORE LOCALE o il TRASPORTATORE al quale ciascun PDR è collegato.

Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE

1) Il PDR del CLIENTE, oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasporto nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasporto e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).

2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'avvio e l'esercizio della fornitura.

3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolite relative ai precedenti contratti di somministrazione di gas naturale o di spacciamento o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUITORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.

Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE

1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.

2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUITORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUITORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.

3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di gas naturale, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.

4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore.

5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scoppi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.

Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura

1) Il gas naturale non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.

2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di previsto cauzionale di gas naturale da parte del CLIENTE, del FORNITORE o del DISTRIBUITORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ogni danno ulteriore danni.

Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali

1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.

2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2. del presente contratto non fossero automaticamente presenti nel CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali

1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentini e/o prolungati periodi di validità delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.

2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed al relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecniche Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecniche Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, in caso di sussistenza di un giustificato motivo (quali a titolo esemplificativo: straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici come attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentini oscillazioni delle quotazioni di materie prime) e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 43 del Codice di condotta Commerciale di cui alla Delibera dell'ARERA ARG/com 104/10 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito www.arera.it), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).

4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecniche Economiche in corso di validità del nuovo Condizioni Tecniche Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.

5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 1 (un) mese prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo del gas naturale in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell'art. 13.1 del Codice di condotta commerciale di cui alla delibera n.ARG/com 104/10 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

Art. 2.7. - Garanzia

1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell'anno precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al CLIENTE e in particolare ai sensi della Tabella 6 del TIVG (testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato a delibera ARG/gas 64/09 dell'ARERA), il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it).

2) L'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1. è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) l'esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;

b) il CLIENTE finale non abbia adempiuto al versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1. e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale ai sensi del presente art. 2.7.2. che sia eventualmente richiesto, l'esercente la vendita può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere con la regolazione dei servizi di spacciamento e di trasporto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell'ARERA il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it).

In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it).

3) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1 è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

5) Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all'art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 2.8 - Garanzia Fideiussoria

1) Il CLIENTE si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da soggetto gradito al FORNITORE, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultimo) contenente la clausola di pagamento a prima richiesta, con esplicita esclusione della facoltà di opporre eccezioni, entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura. La fideiussione dovrà garantire

il pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisato nelle CTE, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del CLIENTE, l'incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest'ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.

2) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fidejussione rilasciata ai sensi dell'art. 2.8.1 resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
3) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fidejussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto previsto all'art. 2.9.1. Inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato o la violazione dell'obbligo indicato al punto 2.8.2, abiliterà il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa.

Art. 2.9. - Deposito Cauzionale

1) Il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all'art. 16 della delibera ARERA n. 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita del gas naturale a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), del D.Lgs. n. 29/2009 n. 481") e successive modifiche ed integrazioni, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arena.it.

2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.9.1 è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura.

3) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.

4) Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituire con le medesime modalità di cui all'art. 2.9.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente disposizione quale clausola risolutiva espressa.

Art. 2.10. - Accesso al Gruppo di Misura

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti i casi richiesti dalle competenti autorità.

Art. 2.11. - Manutenzione Gruppo di Misura

1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal TRASPORTATORE saranno a carico del CLIENTE.

Art. 2.12. - Fatturazione - Tempi di fatturazione - Responsabilità

1) La rilevazione e la fatturazione del gas naturale somministrata ai singoli PDR avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDR stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.

2) In deroga all'art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano inferiori ai consumi del FORNITORE, a proprio giudizio, di valore inferiore e/o qualora i PDR congiuntamente intesi abbiano consumi inferiori o uguali a 5.000 Smc.

3) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito www.dolomitienergia.it, la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art. 2.0 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arena.it. E' facoltà del CLIENTE richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art. 11 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arena.it.

4) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e/o analisi dati ai fini della fatturazione.

5) In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nel Quadro A1, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.

6) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.

7) Eventuali errori di determinazione dei dati su quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
Il Gas Naturale verrà fornito secondo quanto riportato nell'Allegato FG. I "Condizioni tecnico-economiche per la Fornitura di Gas Naturale". Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A.

Art. 3.1. - Qualità del Gas - Contenuto energetico del gas

1) Il gas naturale somministrato dal FORNITORE mediante il DISTRIBUTORE LOCALE sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel vigente Codice di Rete per il servizio di distribuzione gas (delibera n. 108/06 dell'ARERA, e successive modificazioni e integrazioni, il cui testo è consultabile all'indirizzo www.arena.it di seguito "CODICE DI RETE"). Qualora il gas naturale risulti non conforme alla specifica di qualità suddetta, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinché si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.

2) Le PARTI convengono che, per i clienti allacciati ad una rete di distribuzione, il contenuto energetico del gas messo a disposizione del CLIENTE sarà pari al valore del Potere Calorifico Superiore, determinato dal DISTRIBUTORE LOCALE in conformità a quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE e alla delibera n. 138/04 dell'ARERA, come successivamente modificata e integrata il cui testo è consultabile sul sito internet www.arena.it.

Art. 3.2. - Modalità di consegna del gas - Unità di misura del gas

1) Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle specifiche di pressione stabilite dal TRASPORTATORE pubblicate sul sito internet di quest'ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva

comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinché si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.

2) L'unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard (chiamate anche condizioni base), ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

Art. 3.3. - Mandati contratti di vettoriamiento e accesso al servizio di trasporto

1) Al fine dell'esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di distribuzione, i contratti per il servizio di distribuzione e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per il gas erogato presso i PDR oggetto del CONTRATTO, il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile al FORNITORE o ad altra società da questi designata, per la stipula del contratto di VETTORIAMENTO con il DISTRIBUTORE LOCALE e del contratto di accesso al servizio di trasporto per il TRASPORTATORE e per tutto quanto necessario per l'espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del gas.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito ai sensi del precedente articolo 3.3.1., nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Il CLIENTE conferisce mandato al FORNITORE per la partecipazione all'assegnazione di gas naturale di importazione e per la partecipazione ad ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di gas naturale a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

4) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà rieducare il CLIENTE e i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.

5) Il CLIENTE per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal CLIENTE per il tramite del FORNITORE, riconoscerà al FORNITORE stesso un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente pari all'importo sopra indicato, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas per prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.

Art. 3.4. - Responsabilità

1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso i PDR e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occuparli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissioni delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all'accaduto.

2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE ai sensi del presente paragrafo. Ogni modifica all'impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FORNITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE.

3) Il gas naturale verrà messo a disposizione del CLIENTE dal FORNITORE presso i PDR indicati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto e pertanto la proprietà, i rischi e le responsabilità relative verranno trasferiti dal FORNITORE al CLIENTE.

Art. 3.5. - Servizi di Trasporto e Distribuzione del Gas Naturale

1) In conformità al mandato conferito dal CLIENTE, il FORNITORE provvederà direttamente o indirettamente a stipulare con il DISTRIBUTORE LOCALE la competenza al contratto di VETTORIAMENTO e con il TRASPORTATORE il contratto di accesso al servizio di trasporto del gas naturale. I corrispettivi dovuti al DISTRIBUTORE LOCALE per il servizio di VETTORIAMENTO e al TRASPORTATORE per il servizio di trasporto saranno posti interamente a carico del CLIENTE, e potranno essere fatturati dal FORNITORE al CLIENTE unitamente agli importi dovuti per la fornitura di gas naturale.

2) E' facoltà del FORNITORE procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio.

Art. 3.6. - Fatturazione, Modalità di Pagamento e Indennizzi

1) Le fatture del contatore del gas sono effettuate a cura del DISTRIBUTORE LOCALE che le comunica al FORNITORE nei modi e nei tempi previsti dall'ARERA il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2 del TIVG (testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato a delibera ARG/Gas 64/09 dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arena.it). Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali desumibili dal Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto ovvero sulla base di consumi storici del CLIENTE, purché questa sia disponibile al massimo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di consumo. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli sulla base dei dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.

2) In caso di omessa misurazione delle quantità di gas naturale fornite e prelevate, derivante dal mancato funzionamento dei misuratori o da cause non imputabili al FORNITORE, le PARTI concordano di applicare le disposizioni previste dal CODICE DI RETE.

3) Nei casi di forza maggiore definiti al precedente art.1.2, tutti i costi fatturati dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal TRASPORTATORE al FORNITORE saranno addebitati al CLIENTE, qualora a lui imputabili, nel rispetto del vigente CODICE DI RETE.

4) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dal CLIENTE entro il termine e con le modalità indicati in fattura e/o negli allegati FG. I. Sui ritardi di pagamento da parte del CLIENTE il FORNITORE potrà addebitare interessi moratori ai sensi del decreto legislativo

n. 231/2002. Il CLIENTE non potrà diffiere o ridurre il pagamento di tali corrispettivi neanche in caso di contestazione, salvo quanto previsto dall'art. 10 della delibera n. 229/01 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arena.it.

5) Sono previsti degli indennizzi automatici al CLIENTE nei casi previsti dall'articolo 14 dell'allegato A alla delibera 126/04 e della delibera 47/00 dell'ARERA e successive integrazioni e modificazioni, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arena.it.

6) Sono previsti degli indennizzi a carico del CLIENTE titolare di un punto di riconsegna allacciato alla rete di distribuzione rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 2.3, lettere a), b) e d) del TIVG (testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato a delibera ARG/Gas 64/09 dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arena.it), nei casi e con le modalità previsti dal TISIND (testo integrato del sistema identitario a carico del CLIENTE finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), allegato alla delibera 593/2017/R/com dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arena.it.

Art. 3.7. - Determinazione dei Prezzi

1) I prezzi applicati dal FORNITORE per i prelievi di gas naturale, le eventuali quote fisse e gli eventuali corrispettivi aggiuntivi sono indicati nell'allegato FG. I.

2) Qualora il gas naturale fornito mensilmente al CLIENTE si discostasse in termini assoluti di più del 10% rispetto alla previsione di consumo determinata sulla base dei programmi di prelievo comunicati dal CLIENTE per i singoli PDR, il FORNITORE avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE le variazioni significative dei programmi di prelievo comunicati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

3) E' fatta salva la possibilità del CLIENTE di inoltrare revisioni periodiche dei programmi comunicati con un preavviso di 40 (quaranta) giorni rispetto alla prevista data di efficacia delle revisioni medesime e comunque, compatibilmente con le modalità ed i termini che verranno fissati dalle competenti Autorità. Ai fini della determinazione degli importi dovuti al FORNITORE per le attività svolte in relazione ai servizi di trasporto e di distribuzione, le PARTI convengono di applicare i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi ai sensi delle vigenti delibere dell'Autorità.

4) Viene offerta al solo CLIENTE avente diritto secondo normativa vigente anche la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, come da delibera n. 229/01, n. 138/03 e successive integrazioni e/o modificazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arena.it. Il CLIENTE, sottoscrivendo l'Allegato FG. I, dichiara comunque di ritenere preferibili e di accettare le condizioni Tecniche-Economiche contenute nello stesso.

Art. 3.8. - Prezzi e Condizioni Commerciali

1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di gas naturale e servizi oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti negli allegati Tecnico - Economici FG. I e FA. I.

2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell'allegato Tecnico-Economico FG. I quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall'Autorità per la specifica tipologia di CLIENTE, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Le PARTI si danno atto che qualora le competenti Autorità dovessero emanare, successivamente alla stipula del presente CONTRATTO, provvedimenti volti a regolare/modificare il regime di bilanciamento nel settore del gas, il FORNITORE sarà abilitato ad addebitare al CLIENTE tutti i maggiori oneri che ne deriveranno, nella misura calcolata dall'Autorità o dal TRASPORTATORE.

4) Trasorso il tasso temporale di cui all'articolo 3.8.1, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse.

5) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3.8.3., il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con effetto allo scadere dei 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornare inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.

6) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

7) Il CLIENTE avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. Tale richiesta dovrà essere fatta in forma scritta secondo le modalità e i termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

8) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. E' facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel tempo legate alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del CLIENTE alla prima data utile.

Art. 3.9. - Sospensione della Fornitura

1) Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal TRASPORTATORE o dal DISTRIBUTORE LOCALE sulla rete di gasdotti non costituiscono inadempimento al CONTRATTO e pertanto non comporteranno obblighi di indennizzo o risarcimento del danno a carico del FORNITORE né saranno motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Fatto salvo quanto sopra previsto il FORNITORE si attiverà per contenere i disagi, in accordo con il CLIENTE, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno a carico del CLIENTE stesso.

2) Il FORNITORE con un preavviso di almeno 45 (quarantotto) ore, potrà, in casi di seguito specificati ai punti 3.9.2.1 e 3.9.2.2, sospendere la somministrazione del gas naturale, senza che questo costituisca inadempimento contrattuale, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni e fermo restando che il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE gli importi eventualmente sostenuti:

- mancato pagamento entro 15 giorni dalla sua scadenza di una fattura, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1.14.4;

- omessa o parziale prestazione delle garanzie di cui all'art. 2.8 o 2.9..

3) Nei casi di compimento da parte del DISTRIBUTORE LOCALE, di operazioni ai sensi del precedente art. 3.9.1., il FORNITORE riconoscerà al CLIENTE gli eventuali importi ricevuti dal DISTRIBUTORE LOCALE in relazione al servizio attivato per la fornitura di gas da parte di terzi organizzato dal CLIENTE, a condizione che il CLIENTE faccia pervenire al FORNITORE la relativa richiesta e la documentazione necessaria entro 90 (novanta) giorni dall'operazione; in tal caso spetta al CLIENTE la decisione, sotto la sua responsabilità, di avvalersi si

meno di tale servizio alternativo, provvedendo comunque, in caso positivo, ad organizzarlo direttamente e a proprie spese.

Art. 3.10. - Accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a Gas Naturale

1) In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 40/04 dell'ARERA, denominata, "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas", e successive modifiche e integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it, che prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal CLIENTE, il FORNITORE informa il CLIENTE che la procedura da seguire è disponibile sul sito internet www.dolomitienergia.it.

2) La procedura di cui all'art. 3.10.1 non riguarda gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

3) Il recapito del DISTRIBUTORE LOCALE al quale il CLIENTE dovrà fare pervenire la documentazione prevista dalla suddetta procedura, è riportato nelle fatture del FORNITORE.

Art. 3.11. - Assicurazione clienti finali civili del gas

1) Ai CLIENTE viene garantita un'assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas fornito da un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna, come stabilito dalla delibera n. 191/2013/R/gas dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

2) Il Comitato Italiano Gas (CIG) è stato investito del compito di stipulare tale assicurazione con la Società Aurora assicurazioni SpA per tutti i clienti finali civili per gli anni solari che vanno dal 2014 al 2016.

3) Il CLIENTE è automaticamente assicurato se è in regola con il pagamento della fornitura di gas e il costo dell'assicurazione non va ad incidere sulla bolletta in quanto è già compreso nel prezzo del gas naturale.

4) I dettagli sulle norme che regolano l'assicurazione possono essere visionati sul sito di Dolomiti Energia S.p.A. (www.dolomitienergia.it), dove è possibile scaricare gli allegati relativi al contratto di assicurazione e al modulo di denuncia di sinistro.

5) Per ulteriori informazioni in merito al contratto di assicurazione, il CLIENTE può contattare il CIG al Numero Verde 800 92 92 86 o consultare il sito www.cig.it.

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DOLOMITI ENERGIA SpA

Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO

1) Con l'efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDR riportati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

Art. 4.2 - MARCHIO 100% CO2 FREE

1) Il marchio "100% CO2 free", di seguito identificato come MARCHIO, è concesso a tutti i soggetti che hanno neutralizzato, attraverso gli strumenti indicati, le proprie emissioni di gas serra causate dallo svolgimento di una precisa attività.

2) Il MARCHIO identifica la regolarità della provenienza e

l'annullamento dei crediti di emissione in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge. Il marchio garantisce, tramite l'adesione del CLIENTE al servizio che Dolomiti Energia S.p.A. mette a disposizione, che una parte o la totalità delle emissioni inquinanti prodotte dalla sua attività sono state compensate.

3) Le modalità Tecnico-Economiche per l'utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FG I e FA I.

Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO

1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:

- sugli edifici ospitanti tali PDR,

- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR;

- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;

- sul materiale componente l'immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;

- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'azienda CLIENTE.

2) L'elenco di cui all'art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l'uso del MARCHIO in qualunque forma.

3) L'apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.

4) Il CLIENTE si impegna fin d'ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati "Disciplinare e regolamento d'uso del marchio 100% CO2 free" e "Linee guida per eco comunicare - vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free" che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all'attivazione della fornitura.

5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all'uso il CLIENTE dà il suo completo consenso.

6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest'ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell'anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4.4. - Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del MARCHIO

1) L'autorizzazione all'uso del MARCHIO viene revocata:

- in caso di risoluzione del CONTRATTO;

- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell'art.4.3.

2) La revoca dell'autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del

MARCHIO da parte del CLIENTE e l'eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.

Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi Dolomiti Energia S.p.A.

1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE, il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.

DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo".

CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza gas naturale e/o Servizi per proprio consumo.

CLIENTE IDONEO: nel settore del gas naturale è definito dalla delibera n° 107/04 dell'ARERA e successive modifiche o integrazioni.

CODICE DI RETE: Codice di Rete per il servizio di distribuzione, approvato con la delibera n. 108/06 dell'ARERA.

CONTRATTO: il contratto di fornitura di gas naturale concluso dal CLIENTE con Dolomiti Energia S.p.A.

DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o del gas naturale attraverso reti locali.

D.Lgs. 164/2000: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164. Con tale decreto l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/06/1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas.

FORNITORE: Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Via Fersina n. 23, 38123 - Trento), società attiva quale grossista di gas naturale ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.Lgs. n. 164/2000.

MARCHIO: il marchio "100% CO2 free".

PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.

PDR: luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le Condizioni Contrattuali di Fornitura. Le caratteristiche dei Punti di Riconsegna sono descritte nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

TRASPORTATORE: società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete.

VETTORIAMENTO: attività di distribuzione del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna, effettuato per conto terzi.

CATEGORIA D'USO

CATEGORIA D'USO		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI
CLASSE DI PRELIEVO		
CODICE	GIORNI SETTIMANALI DI PRELIEVO	
1	tutti i giorni (7 giorni)	
2	escluse domeniche e festività nazionali (6 giorni)	
3	esclusi sabati, domeniche e festività nazionali (5 giorni)	

Note:

- Nel quadro A1 alla voce "CATEGORIA D'USO" dovrà essere indicata la sigla composta sia da CATEGORIA D'USO che CLASSE DI PRELIEVO

(ad esempio: C11 cioè CATEGORIA D'USO C1 e CLASSE DI PRELIEVO 1);

- Per le categorie d'uso civile (C) la classe di prelievo è sempre 1.

Tipologie di consumo

tipologia .a

Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:

- i. l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
- ii. il titolare del punto sia una persona fisica;

tipologia .b

Punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:

- i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
- ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

tipologia .c

Punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;

tipologia .d

Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) di cui sopra.

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore d'energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI⁽¹⁾, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

1. Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

2. Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta
- Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI⁽²⁾, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta
- Eventuali oneri a carico del cliente

3. Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com).

5. Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)
- 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);
- 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente

Qualora sia stata attivata la fornitura Lei sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura; qualora la fornitura non sia stata attivata Dolomiti Energia Spa potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a quello applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 approvato con deliberazione dell'ARERA del 9 luglio 2012, n. 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it).

6. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell'energia elettrica e/o del gas
- abbia fornito informazioni chiare su:
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
- le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
- la durata del contratto
- come e quando saranno misurati i consumi
- con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
- i tempi per l'avvio del servizio
- abbia consegnato una copia scritta del contratto
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa

In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, informiamo che Dolomiti Energia S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di "contratti non richiesti".


⁽¹⁾PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
⁽²⁾Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

Società di vendita: **Dolomiti Energia S.p.A.** - Via Fersina, 23 - 38123 - Trento - Numero Verde 800.364.364

Incaricato che ha proposto il contratto:

Denominazione dell'offerta contrattuale:

Luogo e data di consegna al cliente:



 Giorno Mese Anno

 Firma del Legale Rappresentante o Delegato